



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

**VISTO** il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

**VISTA** la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone – prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 – debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8930 in data 13 novembre 2017, che per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al **+1,1%** e, con nota prot. n. 9533 in data 30 novembre 2017, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al **+1,6%**

**VISTO** che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal **1° gennaio 2018**, è pari al **+1,35%**;

### **DECRETA**

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2018, applicando l'aumento dell'uno virgola trentacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2017.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2018.

4. La misura minima di canone di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 – è adeguata ad € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

5. Si applica la misura minima di € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

**II DIRETTORE GENERALE**  
**M.Coletta**